

ALLEGATO

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORATO ALLA SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E LAVORO - E L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA-ROMAGNA IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

Al fine di realizzare percorsi che introducano e sviluppino momenti di alternanza all'interno dei piani di studio per la realizzazione del diritto/dovere alla formazione fino a 18 anni;

TRA

l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna (in prosieguo: Ufficio scolastico regionale) nella persona del Direttore Generale o di un suo delegato;

la Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Scuola, Formazione professionale, Università e Lavoro (in proseguo: Regione Emilia-Romagna), nella persona dell'Assessore..... o di un suo delegato;

l'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna (in prosieguo: Unioncamere Emilia-Romagna), nella persona del Presidente o di un suo delegato;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Finalità

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna e l'Unioncamere Emilia-Romagna condividono il ruolo centrale dell'istruzione e della formazione nei processi di crescita e di sviluppo del sistema culturale ed economico della regione e considerano il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico in vista di tale sviluppo.

A tal fine, tra Ufficio Scolastico Regionale, Regione e Unioncamere sono attivate modalità di consultazione e raccordo sistematico al fine di innovare e migliorare, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze istituzionali delle Regioni e degli Enti Locali, i livelli qualitativi del sistema di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti, in relazione alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro. In quest'ottica, le parti convengono in particolare di sostenere e valorizzare, ciascuno per quanto di competenza:

- iniziative diffuse di Alternanza Scuola Lavoro, quali modalità di realizzazione di percorsi formativi progettati e attuati dalle Istituzioni scolastiche in collaborazione con le Camere di Commercio, le imprese, gli Enti Pubblici e privati, che assicurino ai giovani l'acquisizione di conoscenze di base trasversali nonché il conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- azioni volte ad approfondire le esigenze espresse dai territori in termini di competenze necessarie per lo sviluppo delle imprese e, al contempo, a migliorare la relativa capacità di risposta dei vari sistemi formativi.

Art. 2 - Progettazione degli interventi

Le Parti concordano di svolgere azioni di promozione e sostegno allo sviluppo di una sistematica collaborazione tra Regione, Enti Locali, Istituzioni scolastiche, Camere di commercio ed imprese.

Nell'ambito dei progetti di Alternanza scuola/lavoro promossi nel quadro del presente Protocollo, che dovranno attuarsi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contemplati dal D.L.vo 15 aprile 2005, n.77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art.4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", è prevista una progettazione congiunta imprese/scuola degli interventi, in collaborazione con il sistema camerale. L'attività svolta in questo contesto è riconosciuta nell'ambito del progetto stesso nelle forme previste dai rispettivi contratti per il personale coinvolto.

Il percorso formativo di Alternanza è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Le istituzioni scolastiche stipuleranno all'uopo apposita convenzione con le imprese e/o con gli Enti pubblici e privati, inclusi quelli del Terzo settore e le libere professioni, che disciplineranno, tra l'altro, le modalità di valutazione degli studenti e la presenza nei percorsi di tutor formativi aziendali-interaziendali.

Art. 3 - Formazione comune delle figure tutoriali

Le parti si impegnano a promuovere per i tutor aziendali e scolastici percorsi di formazione congiunti, così da creare i presupposti per una progettazione comune degli interventi. I piani di formazione dei tutor sono finanziabili mediante le risorse che si renderanno eventualmente disponibili. Per la realizzazione degli stessi, Unioncamere Emilia-Romagna si può avvalere dell'apporto di proprie strutture formative specializzate.

Art.4 - Accompagnamento e monitoraggio

Al fine di promuovere e sostenere la metodologia dell'Alternanza scuola-lavoro, è necessario dare attuazione a specifiche azioni di sistema e di accompagnamento, che:

- favoriscano la qualificazione dei percorsi di Alternanza;
- sostengano e permettano la valutazione continua delle suddette attività.

I firmatari del presente Protocollo si impegnano a promuovere e realizzare tali azioni di sistema, concordandole al tavolo regionale che verrà istituito presso l'Ufficio scolastico regionale: in particolare verranno attuate iniziative di monitoraggio, di informazione e sensibilizzazione sul territorio.

Art. 5 - Impegni della Regione Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna si impegna a:

- mettere a disposizione il proprio sistema di certificazione delle competenze, affinché le competenze acquisite durante i percorsi in alternanza possano costituire crediti, sia per la prosecuzione del percorso scolastico o formativo, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi;

- promuovere iniziative per l'informazione e la sensibilizzazione dei sistemi educativi e formativi alla cultura dell'integrazione tra scuola e lavoro, a sostegno delle esigenze economiche e produttive della regione.

Art. 6 - Impegni di Unioncamere Emilia-Romagna

Unioncamere Emilia-Romagna si impegna a::

- favorire l'individuazione delle imprese che abbiano le caratteristiche più opportune al fine di realizzare esperienze di alternanza scuola/lavoro, avvalendosi delle Camere di Commercio che aderiscono alle iniziative di cui alla presente convenzione e indicando i referenti camerali per ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna che coordineranno le attività nel territorio;

- rendere noti e diffondere, a livello nazionale e territoriale, i risultati delle indagini del sistema camerale, anche in collaborazione con altri soggetti, condotte sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, in coordinamento con le rilevazioni svolte dalla Regione Emilia-Romagna, anche al fine di consentire la programmazione di un'offerta formativa che tenga conto di tali esigenze;

- contribuire al finanziamento dei progetti di Alternanza delle scuole e di formazione dei tutors, nonché delle altre iniziative inerenti alle finalità della presente convenzione, sulla base delle eventuali disponibilità di bilancio;

- valorizzare il ruolo delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e delle loro strutture formative a supporto della formazione dei tutor scolastici e aziendali.

Art. 7 - Impegni dell' Ufficio scolastico regionale

L' Ufficio scolastico regionale, anche attraverso gli Uffici scolastici provinciali, si impegna a:

- indicare la somma delle risorse disponibili per il finanziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro, provenienti sia da fondi specifici per l'Alternanza sia da altri eventuali cespiti;

- provvedere alla stesura e alla diffusione dell'invito a presentare progetti di Alternanza da parte delle scuole;

- esaminare e valutare i progetti, ordinandoli per graduatoria secondo i criteri esplicitati nell'invito stesso;

- in ragione dei fondi disponibili, individuare le scuole finanziabili e procedere alle attività amministrative necessarie per l'assegnazione dei fondi;

- organizzare la formazione dei tutors, d'intesa con le altre parti contraenti;

- monitorare le esperienze, fornire supporto e informazione alle scuole.

Art. 8 - Modalità di diffusione

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, sia presso le rispettive strutture centrali e territoriali sia a favore di altri soggetti interessati, dei contenuti del presente Protocollo. A tal fine, sono congiuntamente individuate le iniziative più opportune sul piano scientifico, culturale e dell'informazione.

Art. 9 - Commissione paritetica

Per un'efficace realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo è istituita una Commissione paritetica, con il compito di individuare, promuovere e verificare, con cadenza almeno semestrale, le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati. La composizione della suddetta Commissione verrà concordata successivamente dalle parti entro tre mesi dalla firma della presente Convenzione.

La Commissione, con l'accordo delle parti, potrà essere integrata da altri componenti la cui esperienza e competenza sia utile ad un efficace raggiungimento dei suoi obiettivi.

La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per le parti.

Art. 10 - Durata

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della stipula, ha durata annuale ed è rinnovabile alla scadenza.